



Il Ministro dell'università e della ricerca

- VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- VISTO in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);
- VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n.180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale, in applicazione dell’articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all’attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti superiori di studi musicali;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.119, che modifica ed integra il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, di definizione



Il Ministro dell'università e della ricerca

dei settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.120, che modifica ed integra il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 gennaio 2018 n. 14, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche e private e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi;
- CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l'articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una Commissione con il compito di svolgere "le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212";
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e in particolare l'art. 236, comma 3-bis, con il quale è stato disposto che i titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma di specializzazione in musicoterapia, attivati dalle Istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- CONSIDERATA la diffusione, sul territorio nazionale, delle sperimentazioni di corsi di studio in musicoterapia presso gli Istituti superiori di studi musicali anche in convenzione con altri Enti;
- RAVVISATA la necessità, in relazione alla organizzazione didattica degli Istituti superiori di studi musicali, di procedere all'integrazione dei settori artistico-disciplinari al fine di consentire l'esatta individuazione delle discipline in coerenza con le specificità delle attività didattiche da insegnare;
- VISTO il decreto direttoriale 1206 del 23 maggio 2021 costitutivo del gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di ordinamento didattico del diploma accademico di secondo livello in "Teorie e tecniche in musicoterapia";
- VISTO il parere favorevole espresso dalla commissione tecnica di cui sopra relativamente all'ordinamento didattico nel verbale n. 73 del 21/28 luglio e 3 agosto 2021, trasmesso con nota 26728 del 6 settembre 2021;
- RITENUTO pertanto, di dover procedere alle modifiche e all'integrazione, tenuto conto della peculiarità degli insegnamenti del corso "Teorie e tecniche in musicoterapia", della tabella allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n.90, con una nuova area denominata "Teorie e tecniche in musicoterapia" con nuovi settori artistico-disciplinari e relative declaratorie e campi disciplinari;
- RITENUTO altresì di dover provvedere alla definizione dell'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello - DCSL 72 - Teorie e tecniche in musicoterapia;

DECRETA

Art. 1

Alla tabella allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 e successive modifiche, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le modifiche ed integrazioni di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

È individuata nella allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto la nuova area "Teorie e tecniche in musicoterapia" comprendente i seguenti nuovi settori artistico-disciplinari con relative declaratorie e campi disciplinari:

- COMT/01 – Musicoterapia generale
- COMT/02 – Musicoterapia metodi e tecniche
- COMT/03 – Musicoterapia applicata
- COMT/04 – Musicoterapia e ricerca.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3

È istituito l'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello DCSL 72 "Teorie e tecniche in musicoterapia" secondo quanto previsto nella allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Al fine dell'accesso al corso di diploma accademico di secondo livello indicato nell'art. 3 è necessario aver conseguito i crediti afferenti agli ambiti psicologici, pedagogici e musicali riportati nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5

L'attivazione del corso è subordinata alla stipula di una specifica convenzione fra l'Istituto superiore di studi musicali che intende attivarlo e una Istituzione universitaria che eroga gli insegnamenti relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico del corso.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa